



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 157 final

ANNEX 11

ALLEGATO

ALLEGATO XI

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

PROTOCOLLO I
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA
SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Articolo 1

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Repubblica di Moldova, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Repubblica di Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Repubblica di Moldova possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica di Moldova contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Repubblica di Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Repubblica di Moldova chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Repubblica di Moldova l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Repubblica di Moldova sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.
